

CITTÀ DI CHIERI

Città Metropolitana di Torino
Via Palazzo di Città n. 10 - 10023 CHIERI
C.F. 82000210011

telefono (centralino) 011.9428.1
telefax 011.947.0250
P.IVA 01131200014

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CHIERI E LA COOPERATIVA "GULLIVER" per L'AVVIO DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE CHIERESE

TRA

IL COMUNE DI CHIERI con sede legale in Chieri in via Palazzo di Città, 10 – Cap 10023, Codice fiscale 82000210011 in persona del dott. Riccardo Barbaro nato a Torino il 22/02/1968, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Politiche Sociali, Educative, Culturali e Sportive che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse del Comune di Chieri,

E

, nato a , nella sua qualità di legale rappresentante della _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto nella sua qualità di legale rappresentante.

PREMESSO

- che l'art. 55 del D.Lgs n. 117/2017 che prevede la possibilità di ricorrere all'istituto della co-progettazione con Enti del Terzo Settore per la "realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione...";
- che il Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale generale del Comune, approvato con D.C.C. n. 51/2015, come modificato con D.C.C. n. 22/2020 che all'art. 1 comma 8 esprime *"Il Comune, nell'ambito del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, riconosce il ruolo esercitabile dai soggetti appartenenti al Terzo settore nella definizione e realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e nella loro realizzazione concertata e ne valorizza le specificità territoriale per le attività di interesse generale, secondo le modalità espresse dalla vigente normativa statale e regionale"*.
- Con D.G.C. n. 25/2023, ampliata dalla D.G.C. n. 242/2024, è stato avviato il Coordinamento Pedagogico territoriale (di seguito CPT), con il Comune di Chieri capofila, che comprende i territori di:
 - Comune di Andezeno
 - Comune di Baldissero
 - Comune di Cambiano
 - Comune di Montaldo Torinese
 - Comune Pavarolo
 - Comune di Pecetto
 - Comune di Pino Torinese
 - Comune di Poirino
 - Comune di Riva presso Chieri
 - *Comune di Santena.*
- con D.D. n. 570/2025 la Regione Piemonte ha approvato il riparto delle risorse 2025, dedicate al proseguimento delle azioni di coordinamento pedagogico, assegnando al Comune di Chieri la somma complessiva di € 23.410,89, di cui € 18.710,34 derivanti da Finanziamento dello Stato e € 4.700,50 derivanti da Finanziamento Regionale accertati con D.D. n. 908/2025 per la prosecuzione delle azioni del CPT chierese
- con D.G.C. n. sono state definite le linee di indirizzo per le azioni da svolgere per consolidare il coordinamento pedagogico e nello specifico è stato disposto di dare avvio ad un nuovo bando di Co-progettazione rivolto ad ETS, confermando gli obiettivi del precedente e ponendo l'accento sulla funzione di documentazione delle azioni e consolidamento della rete 0-6 territoriale.

- con D.D. n. 261 sono stati approvati i documenti per dare avvio alla manifestazione di interessi finalizzata ad individuare l'ETS con cui procedere alla co-progettazione di cui sopra e che fissava quale termine per presentare candidatura _____;
- con D.D. n. _____ è stata affidata la Co-progettazione a _____;
- Con determinazione dirigenziale n. 333/2024 sono stati approvati i verbali del Tavolo di co-progettazione con la suddetta Cooperativa ed è stato approvato lo schema della presente convenzione.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE DELLA
PRESENTE SCRITTURA SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione delle attività ed iniziative previste per l'attivazione e il sostegno del Coordinamento Pedagogico Territoriale Chierese, in seguito CPT, da svolgersi nel corso dell'anno 2026, come da progetto presentato in sede di istanza e come dai Verbali di Co-progettazione, (che saranno parti integranti e sostanziali della presente convenzione_____).

ART. 2 – IMPEGNI E OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

La organizza l'attività all'art. 1 ed in particolare s'impegna a:

1. attuare tutti gli aspetti organizzativi del progetto e a fornire le risorse umane necessarie all'attuazione del progetto;
2. realizzare il progetto nei tempi, nei modi e nei costi dichiarati in fase di proposta, provvedendo a comunicare al Comune ogni variazione;
3. garantire che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse, in particolare, con riferimento al D.Lgs n. 81/2008 e s.m. si dovrà dotare, qualora necessario, i volontari dei dispositivi di protezione individuale e formare gli stessi sul loro utilizzo;
4. formare il personale socio volontario/lavoratore su quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, antincendio e su quanto necessario al fine di poter erogare le attività oggetto della presente convenzione;
5. ottenere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza, ambiente, igiene per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione e dal progetto presentato e rispettare ogni adempimento necessario allo svolgimento delle stesse;
6. dare immediata comunicazione agli uffici competenti del Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
7. garantire che i soci volontari e i lavoratori inseriti nelle attività siano coperti dalle assicurazioni contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2018. Resta a completo ed esclusivo carico dell'organizzazione qualsiasi risarcimento a favore di terzi, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
8. inserire sul materiale pubblicitario diffuso il logo della Città di Chieri (e la dicitura "con il patrocinio e il sostegno di Città di Chieri") e i loghi degli eventuali altri enti che partecipano con patrocini e/o contributi;
9. effettuare tutti gli eventuali pagamenti relativi allo svolgimento dell'attività, SIAE, promozione pubblicitaria (giornali, tv, radio), spese postali;
10. ottemperare a tutte le prescrizioni in merito alla sicurezza, ambientali e di igiene e dare comunicazione dell'evento alle forze dell'ordine, se necessario;
11. presentare ai fini dell'erogazione del contributo finanziario concesso previo controllo da parte dei Servizi comunali competenti, **entro 60 giorni dal termine dell'iniziativa**, pena restituzione dello stesso:
 - la relazione conclusiva dettagliata del progetto;
 - il bilancio economico integrato con il consuntivo della spesa complessiva sostenuta (contributo comunale, altri finanziamenti, sponsorizzazioni e co-finanziamenti) corredato dei documenti giustificativi delle spese sostenute come previsto dall'art. 4, debitamente quietanzati;

- apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal Legale Rappresentante attestante che il contributo comunale accordato non sia stato rendicontato all'interno di altri finanziamenti regionali, nazionali, europei, di altri comuni, enti pubblici e soggetti privati;
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà trattamento fiscale dei contributi corrisposti dall'Amministrazione Comunale – saldo (su modello che sarà fornito dal Comune);
- la documentazione probatoria della realizzazione del progetto (rassegna stampa, locandine, opuscoli, manifesti, supporti informativi ed altro materiale) su cui dovrà essere presente il logo della Città di Chieri e la dicitura "con il patrocinio e il sostegno di Città di Chieri".

ART. 3 – RIMBORSO DELLE SPESE

Il Comune si impegna a rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate relative alle attività di cui alla presente convenzione, ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 con acconto nella misura massima del 70% alla sottoscrizione della convenzione e saldo del 30% a seguito della presentazione da parte dell'ETS della rendicontazione sulle attività effettuate, corredata da fatture e/o altre pezze giustificative, nel rispetto del Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale generale del Comune di Chieri, approvato con D.C.C. n. 51/2015 e modificato con D.C.C. n. 44/2016, n. 11/2018 e 116/2021

Si impegna inoltre a concedere le seguenti utilità economiche:

- locali disponibili allo svolgimento degli incontri se compatibile alle attività dell'Ente;
- occupazione suolo e richiesta utilizzo attrezzature comunali;
- coordinamento del progetto per cui il Comune di Chieri è capofila;

Sono ammessi adeguamenti finanziari, pur nel rispetto delle attività progettuali previste all'intervento valutato, con le seguenti regole:

- entro il limite del 10% del contributo erogato senza previa autorizzazione da parte del Comune;
- superiori al 10% del contributo erogato, previa autorizzazione da parte del Comune a seguito di richiesta motivata dal soggetto beneficiario da far pervenire con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla loro messa in atto.

Sono considerate spese ammissibili:

- i costi diretti di personale (personale dipendente o equiparabile, collaboratori esterni) per le risorse umane utilizzate nelle diverse fasi delle attività e impiegate attraverso contratti di lavoro o contratti di prestazione professionale/occasionale e di servizi; comprendono, pertanto, sia costi relativi a personale dipendente dell'organizzazione attuatrice che eventuali collaboratori direttamente impiegati nella realizzazione dell'intervento. I costi connessi alle risorse umane impegnate nelle attività dovranno essere rendicontati a costi reali, senza possibilità di ricarichi, attraverso idonea documentazione di spesa (es. cedolino/busta paga o altri documenti di valore probatorio equivalente);
- il rimborso delle spese per i soci volontari (spese di viaggio, rimborso dei pasti e consumazioni varie, le spese di cui all'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 117/2017 sostenute dai volontari e giustificate con autocertificazione);
- modelli F24 per il pagamento delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative; fatture/notule/ricedute, bonifici/contabili/ricedute bancarie/assegnati bancari etc.);
- le spese di gestione per lo svolgimento delle attività quali i costi per l'acquisto di materiali (inclusi DPI per gli operatori), beni di consumo (articoli di cancelleria, carta, ecc.) che dovranno essere documentati attraverso opportuni giustificativi (fatture, scontrini, bonifici/contabili/ricedute bancarie ecc.);
- le spese generali per la pulizia e la sanificazione degli ambienti, i costi di assicurazione per la copertura di rischi inerenti alle attività svolte (da documentare attraverso fatture, scontrini, polizze assicurative, bonifici/contabili/ricedute bancarie ecc.).

Sono considerate spese ammissibili i costi indiretti, intesi come le spese generali per il funzionamento dell'associazione/organizzazione, che possono essere rimborsati solo per la quota parte direttamente imputabile all'attività oggetto della convenzione e comunque per una percentuale non superiore al 20% di quella indicata nell'ultimo Bilancio annuale approvato dell'organizzazione

ART. 4 – MONITORAGGIO

Il Comune può sottoporre il progetto a verifiche nel corso della realizzazione. In caso di mancata realizzazione anche solo parziale del progetto, ovvero di un uso dei fondi erogati non conformi, oppure qualora il progetto non venga ultimato nei tempi previsti e/o non siano state preventivamente comunicate e concordate con gli uffici comunali competenti eventuali modificazioni rese necessarie per comprovate particolari esigenze, il Comune potrà, in qualsiasi momento, disporre l'interruzione dell'erogazione del finanziamento, la revoca dei contributi concessi (comprese le utilità economiche valorizzate) e la restituzione delle somme eventualmente anticipate.

ART. 5 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune potrà risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida scritta e motivata, per gravi inadempimenti degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal Comune per iscritto tramite PEC entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'organizzazione ha facoltà di presentare eventuali controdeduzioni e/o adottare i provvedimenti necessari ad ottemperare ai propri obblighi.

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore il Comune potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 30 giorni tramite PEC. Il recesso non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza della stessa convenzione, nel periodo precedente il recesso.

ART. 6 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto si riconosce competente il Foro di Torino.

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Qualora nell'esercizio delle attività dovesse provvedere al trattamento di dati personali, l'organizzazione si dovrà attenere alle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 per quanto applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Per gli adempimenti gestionali e amministrativi il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chieri, mentre il Responsabile della protezione dei dati individuato dall'Ente è l'avv. Cristiano Michela.

L'informativa generale è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Chieri all'indirizzo <https://www.comune.chieri.to.it/chieri-aperta/privacy>

ART. 8 – NORME GENERALI

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs 117/2017 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Per tutto quanto non riportato dettagliatamente nei precedenti articoli, si rimanda al codice civile e alle leggi comunitarie, nazionali, regionali e regolamentari di settore.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO